

N.219/2018 / CIRCOLARE / Prot. 260.18 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
20 dicembre 2018

Alle aziende associate

COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA LAVORO SOMMINISTRATO

Si ricorda che entro il 31 gennaio 2019, le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2018 (1° gennaio-31 dicembre) lavoratori somministrati, dovranno effettuare una comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2018.

L'obbligo comunicativo, previsto dall'art. 36, comma 3°, del D.Lgs n. 81/2015, è presente in capo all'azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati. I dati obbligatoriamente richiesti sono:

- Il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- La durata dei contratti;
- Il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

Il periodo di riferimento è l'anno 2018 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L'invio potrà avvenire tramite:

- consegna a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC).

Di norma sono le agenzie di somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all'azienda. Qualora l'azienda utilizzatrice non abbia ricevuto alcun rapporto nelle prime settimane di gennaio 2019, consigliamo la stessa di sollecitare l'invio dell'informativa al fine di non incorrere nella sanzione prevista in caso di mancata comunicazione.

Sanzione

Qualora l'azienda utilizzatrice non provveda all'assolvimento dell'obbligo comunicativo o effettui una comunicazione non corretta, è prevista una **sanzione da € 250,00 a € 1.250,00** (art. 40, comma 2°, D.Lgs n. 81/2015).

Allegato: fac-simile di comunicazione annuale lavoro somministrato

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia



www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871